

Orbetello - Alice Castello, 14 dicembre 2021

Spett.le

Provincia di Biella

Inviata a mezzo PEC all'indirizzo:
protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

e, p.c.

Comune di Cavaglià

cavaglia@ptb.provincia.biella.it

Comune di Santhià

protocollo@pec.comune.santhia.vc.it

Comune di Alice Castello

alice.castello@legalmail.it

Comune di Tronzano Vercellese

comune.tronzano.vercellese@ruparpiemonte.it

Oggetto: *“Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Cavaglià (BI)”, con opere da realizzare nei territori comunali di Cavaglià (BI) e Santhià (VC), presentato dalla “A2A Ambiente” S.p.A. Brescia in data 08.07.2021 e sottoposto a fase di Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi art. 27 bis D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con contestuale rilascio A.I.A. per installazioni I.P.P.C. – memoria per l’inchiesta pubblica indetta dalla Provincia di Biella*

In relazione al procedimento di cui in oggetto, su incarico dell’**Associazione Culturale Valledora** (C.F. 93008070026), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig.ra Alba Riva, con sede in Alice Castello (VC) alla Via Italia 50, come da delega allo scrivente legale rilasciata dall’Associazione nelle osservazioni ex art. 27 bis co. 4 D. Lgs. 152/2006 già versate in atti nel presente procedimento, si rappresenta quanto segue.

INDICE

Premessa

IN VIA PRELIMINARE

Inottemperanza alle richieste di integrazioni - violazione e falsa applicazione dell'art. 27 bis co. 3 D. Lgs. 152/2006 - improcedibilità della domanda

NEL MERITO

PRIMA PARTE – LOCALIZZAZIONE DELL’OPERA E IMPATTO SULLA SALUTE

1. Sulla localizzazione: violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all'art. 216 Testo Unico Leggi Sanitarie e D.M. 5 settembre 1994

2. Sull'omessa valutazione di impatto sanitario: violazione e falsa applicazione dell'art. 5 co. 1 D. Lgs. 152/2006

SECONDA PARTE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO – MANIFESTA INCOMPATIBILITÀ CON GLI STRUMENTI DI PLANIFICAZIONE COMUNALE, CON LA PLANIFICAZIONE DI SETTORE (RIFIUTI) E CON GLI STRUMENTI DI PLANIFICAZIONE TERRITORIALE SOVRAORDINATA

3. Sulla proposta di variante urbanistica - violazione e falsa applicazione dell'art. 17 bis co. 15 bis L.R. Piemonte n. 56 del 5 dicembre 1977, così come interpretato dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 novembre 2016 n. 4/AMB- violazione e falsa applicazione dell'art. 11 co. 5 e dell'art. 2 co. 1 allegato B Regolamento regionale recante attuazione del PPR (DPGR 22 marzo 2019 n. 4/R) - violazione e falsa applicazione/manifesta incoerenza con le disposizioni del PTR, PPR e PTP

4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 196 co. 3 D. Lgs. 152/2006 – violazione e falsa applicazione del Piano provinciale dei rifiuti, del Piano regionale rifiuti speciali, del Piano provinciale territoriale e del Piano paesaggistico regionale – manifesta erroneità e inattendibilità del Quadro di riferimento programmatico dello studio di impatto ambientale

5. Violazione e falsa applicazione del PTA e della DGR 2.2.2018 n. 12-6441

6. Sull'approvvigionamento dei rifiuti e sul principio di prossimità – violazione e falsa applicazione del PRRS - violazione e falsa applicazione dell'art. 16 Direttiva 2008/98/CE, degli artt. 182 co. 3 D. Lgs. 152/2006 e 12 L.R. Piemonte n. 1/2018

TERZA PARTE – QUADRI DI RIFERIMENTO PROGETTUALE E AMBIENTALE

7. Mancata valutazione degli effetti cumulativi - violazione e falsa applicazione dell'allegato VII alla parte seconda (punto 5) del D.Lgs. 152/2006

8. Illegittimo frazionamento del procedimento di VIA e AIA – violazione e falsa applicazione dell'art. 22 (in relazione all'allegato VII) e dell'art. 29 ter (in relazione all'art. 5 co. 1 lettera i-quater) D. Lgs. 152/2006 – violazione e falsa applicazione della Direttiva 2014/52/UE

9. Emissioni in atmosfera: violazione e falsa applicazione degli artt. 5 co. 1 lettera c), 29 sexies co. 4, 271 co. 5 D. Lgs 152/2006 e 1 lettera d) D. Lgs. 155/2010

10. Impatto acustico

11. Viabilità

12. Incidenti rilevanti

13. Smaltimento residui

14. Agricoltura

15. Ulteriori carenze progettuali

16. Conclusioni

Premessa

L'Associazione Culturale Valledora ha già presentato nel presente procedimento osservazioni ai sensi dell'art. 27 bis co. 4 D. Lgs. 152/2006, i cui contenuti saranno ripresi ed ulteriormente approfonditi nella presente memoria in previsione dell'audizione dell'Associazione che si terrà il giorno 16 dicembre 2021 nell'ambito dell'inchiesta pubblica indetta dalla Provincia di Biella.

Tutti i riferimenti di carattere tecnico contenuti nella presente memoria sono tratti dalla relazione predisposta su incarico dell'Associazione Culturale Valledora dal Dr. Marco Stevanin (con il contributo del Prof. Fabrizio Bianchi), inviata dall'Associazione Culturale Valledora unitamente alla presente alla Provincia di Biella in previsione dell'audizione del 16 dicembre 2021.

IN VIA PRELIMINARE

Inottemperanza alle richieste di integrazioni - violazione e falsa applicazione dell'art. 27 bis co. 3 D. Lgs. 152/2006 - improcedibilità della domanda

L'art. 27 bis co. 3 D. Lgs. 152/2006 prevede che *“entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente, quest'ultima, nonché le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità”*.

Come dato vedere, l'ottemperanza da parte della proponente alle richieste di integrazioni provenienti dall'autorità competente e dalle amministrazioni competenti ad esprimersi sulla realizzazione e l'esercizio del progetto, così come la presenza dei requisiti per l'eventuale variante urbanistica, sono presupposti il cui mancato rispetto comporta l'improcedibilità della domanda.

Nel caso di specie la Provincia di Biella ed una serie di altre amministrazioni hanno richiesto molteplici chiarimenti e integrazioni proprio ai sensi dell'art. 27 bis commi 2 e 3 del D. Lgs. 152/2006, avendo ravvisato negli elaborati depositati dalla proponente numerose criticità e carenze documentali e progettuali.

Senonché, come dimostrato nella relazione a firma del Dr. Stevanin, con la documentazione integrativa depositata nel settembre 2021 la proponente non ha ottemperato alle predette richieste di integrazioni e chiarimenti.

In particolare, tra le tante richieste rimaste insoddisfatte, sarà sufficiente richiamare quella della Provincia di Biella finalizzata ad ottenere chiarimenti in ordine alla possibile “*interconnessione (cessione di calore, condivisione di infrastrutture di servizio, ecc. dell’impianto in oggetto con l’adiacente installazione per il recupero della FORSU, attualmente in fase di costruzione*” e contestuale adeguamento della documentazione ai fini della valutazione unitaria dei due impianti in sede VIA e AIA (sul punto v. più diffusamente *infra*).

Sotto altro profilo, rileva il fatto che la proponente non ha prodotto la documentazione necessaria per l’istruzione della domanda di variante urbanistica, così come richiesta dall’Allegato A alla Circolare n. 4/AMB dell’8 novembre 2016 della Regione Piemonte, che ne risulta per l’effetto violata (anche sul punto v. più diffusamente *infra*).

Da tutto quanto precede deriva l’improcedibilità della domanda.

NEL MERITO

PRIMA PARTE – LOCALIZZAZIONE DELL’OPERA E IMPATTO SULLA SALUTE

1. Sulla localizzazione: violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art. 216 Testo Unico Leggi Sanitarie e D.M. 5 settembre 1994

Come dimostrato nelle osservazioni depositate dall’Associazione Culturale Valledora con tanto di documentazione fotografica e satellitare, nelle immediate vicinanze dell’area che dovrebbe accogliere l’impianto sono collocate numerose abitazioni (**la prima praticamente al confine, con le finestre poste a meno di 10 metri dall’area di impianto**) oltre a numerosi servizi quali, tra l’altro, palestre, bar, alberghi, spazi ricreativi (sala biliardo), officina meccanica, rivendite di prodotti per la casa.

La Loc. Gerbido (nel bel mezzo della quale si vorrebbe collocare un gigantesco termovalorizzatore) è infatti, a tutti gli effetti, un vero e proprio nucleo abitato¹

¹ Secondo la definizione data dalla giurisprudenza, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell’area e della presenza nella stessa anche di attività produttive e artigianali, deve

dal momento che sono ivi presenti numerose abitazioni nelle quali vivono ben più di cinque famiglie, con interposte strade, sentieri, spiazzini, aie, giardini, piccoli orti, incolti e simili, oltre ad una serie di servizi e attività artigianali tra cui servizi ricreativi (sala biliardo), palestre, bar, officina meccanica, alberghi, rivendite di prodotti per la casa, etc.

Immediatamente di fronte alla Palestra-Beauty Center “*White Fitness Club*” (collocata a circa 250 metri dell’area di impianto), vi è peraltro l’“*UNA Golf Hotel Cavaglia*”, resort con 37 camere, 4 sale meeting, terrazza nelle quale sono sovente organizzati banchetti per centinaia di persone, piscina e percorso golf a 18 buche. Sono parte integrante della loc. Gerbido anche numerose cascine di grande valore dal punto di vista storico culturale, in perfette condizioni e integralmente abitate. Tra le tante, si ricorda la Cascina La Ridotta, nella quale vivono stabilmente alcuni nuclei familiari, collocata a circa 500 metri dall’area di impianto.

Il complesso di abitazioni, attività commerciali, turistiche e ricreative ora ricordato è tale da rendere, di per sé, la localizzazione dell’opera illegittima.

L’impianto rientra infatti tra le industrie insalubri di 1^a classe, per essere iscritto nell’elenco di cui al D.M. 5 settembre 1994, con tutto ciò che ne consegue ai sensi dell’art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie (TULS), ove è previsto che gli impianti riconducibili alle industrie insalubri di 1^a classe devono essere “*isolati nelle campagne e tenuti lontani dalle abitazioni*”.

A questo proposito, la giurisprudenza del Consiglio di Stato formatasi sull’art. 216 TULS (*cfr., ex plurimis, Cons. Stato n. 983/2019*, per la quale v. più diffusamente *infra*), ha avuto modo di precisare che detta disposizione è ancora oggi pienamente vigente ed ha, quale primaria e fondamentale conseguenza, quella di impedire la localizzazione di un nuovo impianto in grado di mettere a rischio la salute pubblica

ritenersi nucleo abitato la località “*caratterizzata dalla presenza di case contigue o vicine con almeno cinque famiglie e con interposte strade, sentieri, spiazzini, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché l’intervallo tra casa e casa non superi i 30 metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case sparse e purché priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato*” (T.A.R. Umbria sez. I, 15 gennaio 2009, n. 6. In termini, *ex plurimis*, TAR Marche, Sez. I, 15 aprile 2016 n. 259).

qualora questo debba sorgere in prossimità di abitazioni e attività imprenditoriali preesistenti.

Altra giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che spetta alla proponente fornire la una prova “di resistenza” che attesti che l’esercizio dell’opera proposta, per l’introduzione di particolari metodi produttivi o cautele, sia in grado di escludere qualsiasi rischio di compromissione della salute del vicinato (Cons. Stato, 2 settembre 2011 n. 4952); vedremo, nei punti che seguono, anche grazie al supporto tecnico della relazione a firma del Dr. Stevanin e del Prof. Bianchi, come in realtà nel caso di specie non solo A2A Ambiente non abbia introdotto alcuna speciale cautela, ma abbia addirittura previsto limiti di emissione superiori anche 4 volte rispetto alle linee guida dell’OMS.

Tutti gli immobili sopra passati in rassegna – ignorati dalla proponente - integrano peraltro perfettamente la definizione di “recettore sensibile” data dalla decisione di esecuzione UE 2019/2020 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l’incenerimento dei rifiuti, a mente della quale deve ritenersi recettore sensibile ogni “*Zona che necessita di protezione speciale, come ad esempio: Zone residenziali; Zone in cui si svolgono attività umane (ad esempio scuole, luoghi di lavoro, centri di assistenza diurna, zone ricreative, ospedali o case di cura)*”.

2. Sull’omessa valutazione di impatto sanitario: violazione e falsa applicazione dell’art. 5 co. 1 D. Lgs. 152/2006

Il D. Lgs. 104/2017, titolato “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, ha modificato radicalmente l’intero titolo III della parte seconda del Testo Unico ambientale (D. Lgs 152/2006), dedicato alla valutazione di impatto ambientale (d’ora in avanti VIA).

Importante innovazione ha riguardato l'introduzione: i) nella definizione di *“impatti ambientali”* di cui alla lettera c) dell'art. 5 co. 1 del D. Lgs. 152/2006, degli effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, un programma o un progetto su *“popolazione e salute umana”*; ii) all'art. 23 co. 2. D. Lgs. 152/2006 dell'obbligo di effettuare la valutazione di impatto sanitario (d'ora in avanti VIS) per una serie di progetti.

La più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha riconosciuto la necessità di procedere con la valutazione di impatto sanitario – che ha ad oggetto *“un accertamento diverso e autonomo (e fondato su diversi presupposti) rispetto alla valutazione di impatto ambientale”* – non solo per i progetti espressamente indicati nell'art. 23 co. 2 co.2 D. Lgs. 152/2006, ma ogni qualvolta l'approfondimento istruttorio di carattere sanitario *“sia la soluzione più appropriata e commisurata al grado di pericolo per i rischi per la salute delle persone che abitano o lavorano nelle immediate vicinanze”* dell'area nella quale è prevista la realizzazione dell'opera e la proponente non abbia prodotto *“alcuna valutazione epidemiologica utile a superare le menzionate criticità”* (Cons. Stato, Sez. Quarta, 11.2.2019 n. 983).

Da notare che il Consiglio di Stato, nel caso deciso nella sentenza testé richiamata, ha ritenuto necessaria la VIS (per un progetto di impianto per il recupero di rifiuti di dimensioni molto più ridotto rispetto a quello che qui ci impegna) in ragione della presenza nel raggio di 500 metri, di abitazioni sparse, insediamenti artigianali, un panificio, una gelateria, un ristorante, una sala giochi e qualche altra attività (vale a dire, esattamente il contesto presente in loc. Gerbido), ritenendo che in tal caso fosse perfettamente integrata la fattispecie di cui all'art. 216 del TULS sopra richiamata trattandosi di attività nuova rispetto alle preesistenze abitative e produttive della zona e riconducibile alle industrie insalubri di prima classe che, a mente del ridotto art. 216 – nel testo *“ancora oggi vigente”*, tiene a precisare il Supremo Consesso – può essere insediato solo se *“isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni”*.

Merita di essere richiamato anche il passaggio della sentenza nel quale il Consiglio di Stato spiega quale avrebbe dovuto essere il contenuto delle valutazioni sull'impatto sanitario che la proponente avrebbe dovuto effettuare, e cioè *“uno screening sulla situazione di partenza, la definizione della portata del progetto, la valutazione dei potenziali impatti sanitari (epidemiologia ambientale), un monitoraggio e una valutazione sanitaria post opera e un monitoraggio sulle aree di ricaduta degli inquinanti”*, per poi concludere con la perentoria affermazione secondo cui *“una seria ed attendibile indagine epidemiologica non può prescindere dal compimento della VIS, avuto riguardo, per un verso, all'accertamento delle reali condizioni di salute in cui versa la popolazione di Moglia e, per un verso, analisi dell'impatto e delle ricadute sulle persone (quindi, non soltanto rispetto all'ambiente) di un nuovo impianto posto in prossimità di abitazioni e di attività imprenditoriali esistenti?”*.

Come dato vedere, si tratta esattamente delle medesime contestazioni che è possibile muovere oggi allo studio di impatto ambientale proposto da A2A Ambiente nel caso di specie.

Il Dr. Stevanin e il Prof. Bianchi hanno censurato infatti la totale assenza, nello studio di impatto ambientale di A2A Ambiente, di una valutazione dello stato di salute ante-operam, nonostante la manifesta fragilità del contesto nel quale si vorrebbe collocare un gigantesco termovalorizzatore, chiarendo come *“la mancata caratterizzazione dello stato di salute al baseline della popolazione di un'area congrua (in proposito il domnio utilizzato per CALPUFF, avente estensione di 30kmx30km, sarebbe appropriato), in linea con le linee guida ISS (ISTISAN 19/9), sono impossibili valutazioni preventive degli impatti post-operam, riferite sia al singolo impianto che di tipo cumulativo”*.

Nonostante il ridetto particolarissimo contesto nel quale propone di collocare l'opera, A2A Ambiente a proposito dell'impatto sanitario si è limitata ad una serie di affermazioni di circostanza, quali quella che segue: *“in conclusione, gli studi epidemiologici disponibili per un largo numero di effetti sulla salute nelle popolazioni che vivono nelle vicinanze di un impianto di combustione rifiuti, ivi compresi i lavoratori che operano in tali tipologie di impianti, non hanno evidenziato eccessi di rischio coerenti sulla popolazione esposta.*

I dati sugli impianti di prima generazione hanno mostrato che, se vi erano degli effetti, questi erano al più modesti, e tendenti a scomparire per gli impianti di seconda generazione. L'evidenza diretta su impianti di terza generazione è scarsa, e limitata ad effetti a breve termine. Gli effetti sulle malattie croniche non vengono da evidenze dirette su studi di impianti di combustione rifiuti di terza generazione. Da una parte le limitazioni metodologiche della letteratura disponibile non consentono di concludere fermamente per una totale assenza di effetti sulla salute degli impianti moderni, d'altra parte, non sono emersi segnali forti e coerenti nemmeno dalla letteratura disponibile riferita agli impianti più antichi.

Come dato vedere, trattasi di analisi priva di ogni dignità dal punto di vista scientifico.

In realtà, anche ad ammettere che le emissioni inquinanti derivanti dagli impianti di combustione dei rifiuti non abbiano influenzato negativamente la salute, la stessa proponente non è in grado di escludere che effetti negativi si possano essere. Del resto, in presenza di gravi rischi per la salute dati dalle emissioni causate dall'impianto, data la straordinaria vicinanza delle abitazioni e di luoghi di grande concentrazione di persone (come la palestra e il Golf Club Cavaglia, nel quale – ripetesi – si tengono ripetutamente banchetti per matrimoni con centinaia di persone), l'amministrazione è comunque tenuta ad adottare idonee iniziative di tutela in via cautelare in ossequio al cd. principio di precauzione, di derivazione comunitaria, recepito espressamente nel nostro ordinamento al vertice nella gerarchia delle fonti, quale parametro di costituzionalità (v. così, *ex multis*, Consiglio di Stato, 12 gennaio 2011 n. 98).

Con riferimento in particolare alla tutela della salute, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto - in ossequio al principio di precauzione - l'esistenza di un vero e proprio “*obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente*” (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 304 del 2005 nonché TRGA Trentino-Alto Adige, TN, 8 luglio 2010 n.171).

Sul punto, si rinvia ogni ulteriore deduzione all'approfondimento che è stato svolto nella relazione a firma del Dr. Stevanin da parte del Prof. Fabrizio Bianchi, Direttore dell'Unità di Ricerca in Epidemiologia Ambientale e Registri di Patologia dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa.

Data la rilevanza del progetto ed il numero di persone coinvolte nel raggio di ricaduta degli inquinanti, si chiede fin d'ora che nel corso dell'inchiesta pubblica sia svolta una valutazione di impatto sanitario da parte dell'organismo inquirente, i cui contenuti dovranno rispettare le Linee Guida VIS adottate dal Ministero della Salute (DM 27 Marzo 2019).

SECONDA PARTE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO – MANIFESTA INCOMPATIBILITÀ CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE, CON LA PIANIFICAZIONE DI SETTORE (RIFIUTI) E CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SOVRAORDINATA

3. Sulla proposta di variante urbanistica - violazione e falsa applicazione dell'art. 17 bis co. 15 bis L.R. Piemonte n. 56 del 5 dicembre 1977, così come interpretato dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 novembre 2016 n. 4/AMB- violazione e falsa applicazione dell'art. 11 co. 5 e dell'art. 2 co. 1 allegato B Regolamento regionale recante attuazione del PPR (DPGR 22 marzo 2019 n. 4/R) - violazione e falsa applicazione / manifesta incoerenza con le disposizioni del PTR, PPR e PTP

Il Comune di Cavaglià con la nota prot. n. 5679 del 16 agosto 2021 (alla quale si rinvia) ha già rappresentato alla Provincia di Biella l'assoluta incompatibilità del progetto con gli strumenti di pianificazione e programmazione comunali, chiedendo la produzione di una lunga serie di chiarimenti e integrazioni.

Come già anticipato in narrativa, la proponente nel settembre 2021 ha depositato una serie di elaborati integrativi **assolutamente inidonei a sanare le carenze documentali contestate dal Comune di Cavaglià**; nel merito, detti elaborati

inoltre non fanno altro che dimostrare ulteriormente l'incoerenza sostanziale dell'opera progettata con le esigenze della pianificazione (e dell'ambiente) senza portare alcuna dimostrazione delle ragioni per cui l'impianto sarebbe compatibile con le caratteristiche dell'area interessata.

E ciò, per il semplice motivo che l'opera è intrinsecamente incompatibile con le scelte programmatiche del Comune di Cavaglià, per quell'area.

L'art. 17 bis co. 15 bis della L.R. Piemonte n. 56 del 5 dicembre 1977 prevede che gli aspetti urbanistici e ambientali della variante derivante da espressa previsione di legge (come nel caso di specie) siano valutati nel procedimento di approvazione del relativo progetto.

I numerosi dubbi interpretativi generati dalla predetta disposizione sono stati chiariti dalla Circolare 8 novembre 2016 n. 4/AMB del Presidente della Giunta Regionale, anche sulla base della giurisprudenza del TAR per il Piemonte formatasi sull'argomento.

In particolare, nella circolare si precisa che:

- il *favor* di cui godono le opere per le quali la variante urbanistica è stata espressamente prevista da una norma di legge, non comporta che: *“le norme in materia ambientale ed urbanistica non debbano essere tenute in conto nel procedimento poiché, come ha efficacemente chiarito la giurisprudenza del TAR Piemonte, il provvedimento finale autorizzativo si inserisce nella pianificazione urbanistica e può variare quest'ultima soltanto se, nell'ambito del relativo procedimento, si sia giunti ad una ponderata valutazione circa la coerenza sostanziale dell'autorizzazione unica con le esigenze della pianificazione (e dell'ambiente)”*;
- le esigenze connesse alla localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti non possono *“azzerare le scelte programmatiche degli enti locali”*, che devono *“essere comunque prese in considerazione e ponderate nell'ambito della conferenza di servizi ed eventualmente essere superate sulla scorta di una motivazione adeguata, atta a rendere conto delle ragioni per cui l'impianto è stato ritenuto, nel confronto dialettico dei vari interessi pubblici, comunque compatibile con le caratteristiche dell'area interessata”*.

Quanto al soggetto legittimato alla valutazione dei citati aspetti urbanistici ed ambientali, nell'ambito della conferenza dei servizi approvativa dei progetti delle opere la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, la circolare al par. 2 afferma in modo inequivocabile che *“la conferenza non sposta l'assetto delle competenze previste dall'ordinamento ma lo mantiene immutato: di conseguenza, legittimato al pronunciamento in conferenza è il solo Comune, essendo le fattispecie di varianti di cui al comma 15 bis, implicite nell'autorizzazione da rilasciare al soggetto proponente, assimilabili alle varianti parziali di cui all'articolo 17, comma 5, della l.r. 56/1977”* (ib.).

Precisato che il Comune è l'unico soggetto legittimato a pronunciarsi in conferenza sugli aspetti urbanistici e ambientali della variante, la Circolare aggiunge - al par. 3 - che in sede di conferenza sarà necessario acquisire *“l'espressione della volontà del Consiglio comunale in ordine alla fattibilità della variante”* e che il procedimento diretto all'autorizzazione dell'opera potrà concludersi favorevolmente soltanto all'esito dell'accertata *“coerenza sostanziale di quest'ultimo con le esigenze della pianificazione”*, dopo aver riposto *“particolare attenzione ai momenti partecipativi del pubblico”* (ib.).

C'è di più.

Altra valutazione che dovrà necessariamente accompagnare - in sede di conferenza dei servizi - la variante di cui all'art. 17 bis co. 15 bis è quella di compatibilità con la pianificazione sovraordinata (per questo motivo l'allegato B al Regolamento regionale recante attuazione del PPR - Piano paesaggistico regionale di cui al DPGR 22 marzo 2019 n. 4/R richiede il deposito, da parte del proponente, di una relazione finalizzata a dimostrare la compatibilità con la pianificazione sovraordinata) e, in particolare, con il PPR, così come previsto dall'art. 11 co. 5 del Regolamento medesimo.

Ebbene, come avremo modo di vedere nel punto che segue, il progetto confligge con tutti gli atti di pianificazione sovraordinata.

Tutto quanto precede rende assolutamente impraticabile l'ipotesi di variante urbanistica avanzata dalla proponente.

4. Violazione e falsa applicazione dell'art. 196 co. 3 D. Lgs. 152/2006 – violazione e falsa applicazione del Piano provinciale dei rifiuti, del Piano regionale rifiuti speciali, del Piano provinciale territoriale e del Piano paesaggistico regionale – manifesta erroneità e inattendibilità del Quadro di riferimento programmatico dello studio di impatto ambientale

L'opera si pone in insanabile contrasto con tutti gli atti di pianificazione e programmazione di riferimento, oltre che con la normativa nazionale quadro di cui al D. Lgs. 152/2006.

Partendo dal Piano regionale dei rifiuti speciali (PRRS, approvato con D.C.R. 16.1.2018 n. 253-2215), questo al capitolo 8 – in esplicita applicazione della previsione di cui all'art. 196 co. 3 D. Lgs. 152/2006 secondo cui le regioni devono privilegiare *“la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento”* - richiama i contenuti della DGR 22.12.1997 n. 223-23692, prevedendo espressamente la necessità di (si riportano i punti rilevanti, per quanto qui interessa):

- “a) privilegiare la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali e in aree interstiziali, compatibilmente con le caratteristiche delle medesime;*
- b) valutare le distanze fra i confini del sito e le zone residenziali e di ricreazione, le strade e le vie navigabili, i bacini idrici e le altre aree industriali, agricole o urbane;*
- c) individuare l'esistenza di acque sotterranee e costiere e di zone di protezione naturale nelle vicinanze;*
- d) accertare le condizioni geologiche e idrogeologiche della zona;*
- f) assicurare la protezione del patrimonio naturale o culturale della zona;*

g) valutare la posizione del sito nei confronti del bacino di utenza previsto e della viabilità esistente in relazione all'attraversamento di centri abitati da parte del traffico indotto dall'impianto".

Le caratteristiche della loc. Gerbido in precedenza passate in rassegna, unite a tutte le considerazioni che seguiranno, dimostrano l'intrinseca incoerenza del progetto di A2A Ambiente con il citato cap. 8 del PRRS.

Parimenti violato è il Programma provinciale di gestione dei rifiuti della Provincia di Biella (approvato con D.C.P. n. 27 del 16.4.1998 e integrato con D.G.P. n. 427 del 14.10.2003), con particolare riferimento al par. 9.4. contenente "criteri di ammissibilità dei siti per impianti di termodistruzione e per impianti di recupero energetico alimentati con frazioni combustibili derivati da rifiuti", nella parte in cui prevede che l'impianto non deve comportare "un incremento dei carichi ambientali tale da danneggiare la qualità dell'aria e delle altre componenti ambientali?", non deve determinare, "sulla base di specifica analisi di rischio, un apprezzabile aumento del rischio per la salute umana" e deve essere localizzato in aree che:

- "minimizzano la popolazione esposta ai loro effetti ambientali, con particolare riferimento alla ricaduta di inquinanti aero-dispersi;
- consentono di massimizzare i recuperi energetici, garantendo una effettiva sostituzione locale di emissioni atmosferiche altrimenti generate per la produzione di energia, con l'obiettivo di garantire tendenzialmente un bilancio positivo in termini di emissioni globali".

Quanto ai fattori escludenti, il Programma provinciale prevede che gli impianti **non** devono ricadere in (si riportano i fattori rilevanti per il progetto di cui si tratta):

- "aree esterne a quelle con destinazione industriale (aree artigianali e industriali già esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o a servizi tecnologici;
- aree con presenza di insediamenti residenziali, non costituite da case sparse, a distanza inferiore a 200 metri;

- *aree collocate nelle fasce di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabili (200 m o altra dimensione definita in base ad analisi di rischio idrogeologico), ai sensi del DPR 236/88;*
- *aree collocate a distanza inferiore a 150 m da fiumi e a 300 m da mare e laghi;*
- *aree sottoposte a vincolo paesaggistico (L. 431/85, L. 1497/39)”.*

Quanto ai fattori penalizzanti rilevano i seguenti:

- *“la presenza di insediamenti residenziali non costituiti da case sparse nell’area di massima ricaduta degli inquinanti aerodispersi;*
- *la presenza di aree agricole di pregio nell’area di massima ricaduta degli inquinanti aerodispersi;*
- *la presenza di colture destinate all’alimentazione umana ed animale, nonché di allevamenti nell’area di massima ricaduta degli inquinanti aerodispersi?” (la loc. Gerbido è letteralmente circondata da coltivazioni agricole, come sopra precisato, e da numerosi allevamenti).*

Specularmente alla presenza di fattori escludenti e penalizzanti, nessuno dei seguenti fattori preferenziali previsti dal programma provinciale è presente nel caso di specie:

- *“baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e di smaltimento dei rifiuti;*
- *dotazione di infrastrutture;*
- *aree industriali dismesse;*
- *sostituzione di emissioni esistenti nell’area da utenze industriali, civili e termoelettriche”.*

Quanto al Piano territoriale regionale (PTR) e il Piano paesaggistico regionale (PPR), questi sono da considerarsi atti complementari di un unico processo di pianificazione volto al riconoscimento, alla gestione, alla salvaguardia, alla valorizzazione ed alla riqualificazione del territorio della regione.

Il PPR è strettamente coordinato al PTR, entrambi sono sovra-ordinati agli atti di pianificazione territoriale adottati sul territorio regionale e ne costituiscono il riferimento.

Il PTR è un atto di indirizzo per la pianificazione territoriale e settoriale di livello

regionale, sub-regionale, provinciale e locale finalizzato ad un governo efficiente e sostenibile delle attività svolte sul territorio.

Il PPR è il riferimento per tutti gli strumenti di governo del territorio, dettando regole e obiettivi per la conservazione e la valorizzazione dei paesaggi e dell'identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio piemontese.

Nello specifico, come indicato nelle Norme di piano del PPR all'articolo 39 *“Insule specializzate e complessi infrastrutturali”* dedicato alle aree con funzione specializzata tra le quali sono inserite le aree per smaltimento rifiuti, il PPR persegue, tra gli altri, il seguente obiettivo: *“localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e delle altre attrezzature tecnologiche di interesse pubblico, necessarie per l'efficienza territoriale e la qualità della vita urbana, **in siti adatti a minimizzare l'impatto paesaggistico-ambientale**, in contesti **già compromessi** oggetto di progetto complessivi di riqualificazione comprendenti le necessarie mitigazioni e compensazioni. Per quanto riguarda i criteri di localizzazione di nuovi eventuali impianti, si rimanda alle suddette previsioni dell'art. 39 delle Norme di attuazione del PPR, che demandano ai piani settoriali e locali la verifica e la disciplina degli interventi secondo le priorità contenute nello stesso articolo”*.

Sul punto, la proponente supera apparentemente ogni criticità connessa al PPR (in realtà intrinsecamente connessa al progetto, per tutte le ragioni evidenziate nelle presenti osservazioni), limitandosi ad affermare (sintesi non tecnica, pagg. 9 e 10) che la localizzazione dell'impianto è *“coerente con la predetta previsione”* (quello prescelto sarebbe dunque un sito già compromesso, ciò che non corrisponde al vero come si è dimostrato nel punto che precede) e che comunque *“il progetto prevede soluzioni progettuali architettoniche mirate al corretto inserimento del nuovo impianto nel contesto paesaggistico esistente”*, circostanza questa sostanzialmente impossibile da realizzare se si considera che l'opera (con un camino alto quasi 100 metri), come si è visto, sarà incastonata tra le abitazioni e le cascine, nel bel mezzo della piana della Valledora.

Ma c'è di più.

La proponente nega addirittura l'esistenza di un'area soggetta a tutela paesaggistica

ai sensi del D. Lgs. 42/2004, data dalla presenza di aree boscate, semplicemente affermando che l'area in questione sarebbe stata disboscata, quando il Consiglio di Stato, Sez. I, con l'adunanza di sezione del 18 novembre 2020 ha chiarito che il vincolo paesaggistico ex lege per le aree boscate presuppone a monte la sussistenza in natura del bosco e che, in tali casi, detta qualificazione può persistere anche qualora nell'area siano stati nel tempo realizzati fabbricati e indipendentemente dalla sopravvenuta parziale rimozione di vegetazione boschiva.

In realtà, diversamente da quanto affermato dalla proponente, parte dell'area destinata ad accogliere l'impianto rimane ancora oggi classificata come vincolata paesaggisticamente *ex lege* per la tutela riservata alle aree boscate, con tutto ciò che ne consegue.

Quanto al Piano Territoriale della Provincia di Biella, approvato dal Consiglio Regionale con Delibera n. 90- 34130 del 17/10/2006, con successiva variante del 2010, questo contiene le tavole di piano, suddivise in CTP "Carta dei Caratteri Territoriali e Paesistici" e "IGT "Carta degli Indirizzi di Governo del Territorio", e le norme di attuazione.

Come confermato dalla stessa proponente, dalla consultazione della tavola IGT-U "*Politiche per l'assetto urbanistico e infrastrutturale*" emerge che l'area di impianto e le opere connesse ricadono in Area Produttiva di Interesse Sovracomunale (art.3.4) individuata come Polo Funzionale (art.3.6) e parzialmente in aree a prevalente matrice produttiva.

L'art. 3.6 "*Poli Funzionali*" delle NTA del PTP, al comma 6, dispone che l'ubicazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti è subordinata alla considerazione dei seguenti elementi territoriali e ambientali sensibili, tra i quali per quanto qui interessa rilevano:

- "*aree sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (Codice Urbani);*
- *aree a distanza inferiore ai 500 metri dal perimetro delle aree residenziali;*
- *aree a distanza inferiore ai 200 metri dai punti di approvvigionamento di acque ad uso potabile;*

- *zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento n. 2081/92/CEE, e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento n. 2092/91/CEE*".

Quanto agli impianti di recupero rifiuti, l'art. 3.6. co. 9 prevede che la loro realizzazione è *"consentita esclusivamente all'interno delle aree destinate alle attività produttive privilegiando a tal fine il riutilizzo di aree dismesse"*, fatte comunque salve le limitazioni previste dal documento per l'individuazione delle zone idonee e non idonee, in assenza del quale si applica quanto previsto, sul punto, dal Programma provinciale di gestione dei rifiuti.

Anche in questo caso, è sufficiente rinviare a tutto quanto rilevato nel punto che precede per dimostrare che le disposizioni del PTP testé richiamate sono manifestamente violate dal progetto che ci impegna, collocato in area tutelata dal D. Lgs. 42/2004, a distanza inferiore ai 500 metri dal perimetro delle aree residenziali, a 200 metri dai punti di approvvigionamento.

Ad ulteriore dimostrazione della qualità dei prodotti agricoli coltivati nell'area, si consideri che il Comune di Cavaglià ha istituito il marchio definito *"Denominazione Comunale di Cavaglià"* proprio allo scopo di valorizzare le produzioni agro-alimentari dell'area, di particolare pregio; ad appena 1 km dall'area di progetto, è collocata inoltre la già richiamata area DOP del Riso di Baraggia.

Quanto al PRG, il progetto si pone in dichiarato contrasto con esso, tanto che A2A Ambiente avanza la richiesta di variante urbanistica (sul punto v. più diffusamente il punto che segue).

Avuto riguardo alla chiara incoerenza con il PAI e con il Piano Regionale di qualità dell'aria, ed alla componente atmosfera in generale, v. veda anche in questo caso *infra*.

Per quanto riguarda infine il Piano di tutela delle acque della Regione Piemonte, come sarà parimenti dimostrato nel punto che segue, il progetto è manifestamente

contrastante con la D.G.R. 2.2.2018 n. 12-6441 che, in attuazione di detto piano, ha previsto una particolare serie di tutele proprio per l'area della Valledora.

5. Violazione e falsa applicazione del PTA e della DGR 2.2.2018 n. 12-6441

L'area di impianto, come già accennato, è collocata nel bel mezzo della "Valledora", naturale collegamento tra le due regioni storiche del Biellese e del Vercellese e costituita da elementi significativi di biodiversità ambientale con valori paesistici di primaria rilevanza; dal punto di vista giacimentologico, è considerato uno dei siti più importanti del Nord Italia ed è stata individuata dal Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA) come area di ricarica delle falde destinate al consumo umano.

Il PTA, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 117-10731 del 13 marzo 2007, si configura come strumento pianificatorio settoriale attuativo e variante del Piano Territoriale Regionale (PTR).

Riconoscendo l'acqua come bene pubblico da proteggere, condividere e utilizzare in quanto tale, il PTA persegue la protezione e la valorizzazione del sistema idrico piemontese nell'ambito del bacino di rilievo nazionale del fiume Po e nell'ottica dello sviluppo sostenibile della comunità (il tutto, al fine di *"mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano"*, così come previsto dall'art. 94 co. 1 D. Lgs 152/2006, che riprende il contenuto di quanto già disposto dall'art. 21 co. 1 D. Lgs 152/1999).

L'articolo 24 co. 1 delle *"norme"* del PTA prevede che le *"Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano sono finalizzate alla tutela quantitativa e qualitativa del patrimonio idrico regionale e sono da assoggettare ai vincoli ed alle destinazioni d'uso specifiche connesse a tale funzione"*; al comma 2, è precisato che *"sono considerate zone di protezione: a) le aree di ricarica degli acquiferi utilizzati per il consumo umano"* mentre al comma 3 si dà atto che *"la prima individuazione a scala regionale delle zone di protezione di cui al comma 2 è riportata nell'allegato 9 e nella tavola di piano n. 8"*.

Per quanto qui interessa, rileva il fatto che l'area di progetto è inserita, nella tavola 8 del PTA, tra le “*aree di ricarica delle falde destinate al consumo umano*”.

Avuto riguardo all'efficacia delle norme del PTA, l'art. 5 comma 4 prevede che “*Nel rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, concessione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, le autorità competenti dispongono affinché non siano realizzate opere, interventi o attività in contrasto con le finalità del presente piano o che possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi dallo stesso fissati*”.

Una valutazione di coerenza con le finalità del PTA è pertanto richiesta in ogni procedimento avente ad oggetto l'autorizzazione (e, ove occorra, preventiva VIA) di opere da realizzarsi nelle zone individuate dal piano come meritevoli di tutela. Tra queste, rilevano le aree di ricarica degli acquiferi utilizzati per il consumo umano di cui alla tavola 8.

Coerentemente con le predette previsioni, con deliberazione 2.2.2018 n. 12-6441 la Giunta Regionale ha approvato il documento recante “*Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque*”, nel cui allegato sono previste misure specifiche per l'area di Valledora, dettate dalla seguente esigenza: “*Al fine di una specifica ed efficace tutela degli acquiferi profondi in ambiti territoriali che presentano una particolare situazione geo-idrologica sottoposta a rilevanti pressioni antropiche è stato individuato, nell'area denominata Valledora, un contesto territoriale fortemente soggetto a pressioni derivanti da attività estrattive e connesse alla gestione di rifiuti oggetto di numerosi interventi progettuali autorizzati singolarmente, rispetto al quale risulta opportuno attuare, oltre alle disposizioni per le aree di ricarica degli acquiferi profondi previste dalla Parte I del presente documento, anche una specifica azione di tutela attraverso misure organiche da inserire negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali, provinciali, negli strumenti di pianificazione settoriale regionale, così come definito nella Parte II (allegato alla DGR 2.2.2018 n. 12-6441, pag. 5).*”

Per quanto qui interessa, l'allegato alla D.G.R. 2.2.2018 n. 12-6441 rileva:

- nella parte I (generale), per tutta una serie di limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti produttivi, con particolare riferimento:

- a) alle esigenze di approvvigionamento potabile; di raccolta e depurazione dei reflui; specifiche misure di protezione delle acque raccolte dalla rete fognaria bianca e delle acque di dilavamento; etc. (v. par. 5 lettere a) – f), pag. 15);
- b) agli aspetti realizzativi di particolari opere interrato, tra cui tutta una serie di misure da rispettare nel caso di serbatoi interrati o comunque opere realizzate nel sottosuolo potenzialmente inquinanti per le aree sotterranee (v. così par. 6, pag. 17);
- nella parte II (titolata “Misure specifiche per l’area di Valledora”), per la previsione di misure da inserire nella disciplina del Piano Regionale delle Attività Estrattive, finalizzate al recupero morfologico complessivo dell’area Valledora, dovute alla necessità di interrompere l’esecrabile processo che ha portato alla realizzazione, nell’area, di *“numerosi interventi progettuali autorizzati singolarmente, senza un’adeguata pianificazione del territorio nel suo insieme ed una conseguente programmazione degli interventi che avrebbe permesso una migliore gestione complessiva e più organica dell’area stessa. Questo sviluppo non pianificato ha causato un proliferare di attività di smaltimento rifiuti e industriali in genere laddove la conformazione idrogeologica rende i sistemi acquiferi molto vulnerabili”* (pag. 19).

Venendo al caso di specie, dallo stesso progetto emerge indiscutibilmente che la fase di esercizio dell’impianto comporterà possibili interazioni indirette con l’ambiente idrico sotterraneo senza tenere in alcun conto di tutte le misure previste dalla DGR 2.2.2018 n. 12-6441 per l’area Valledora, nei termini sopra richiamati. Come meglio specificato nella relazione del Dr. Stevanin, alla quale si rinvia, il progetto di A2A Ambiente prevede infatti importanti opere di emungimento che andranno ad insistere proprio nell’area di ricarica, in violazione manifesta dell’art. 19 co. 5 del PTA, nella parte in cui esclude la possibilità di utilizzare le risorse idriche per usi diversi da quello per il consumo umano.

Nel progetto non è presente inoltre alcun approfondimento finalizzato a valutare gli effetti di dette opere sull'acquifero, se si considera che i dati sulla profondità della falda risalgono ad oltre 20 anni fa, ciò che li rende inutilizzabili.

A fronte di tali e tante misure straordinarie di tutela per la Valledora, lo studio di impatto ambientale avrebbe dovuto dedicare non poche righe, come è stato fatto, ma un corposo surplus descrittivo e motivazionale alla questione, ciò che non è avvenuto.

6. Sull'approvvigionamento dei rifiuti e sul principio di prossimità – violazione e falsa applicazione del PRRS - violazione e falsa applicazione dell'art. 16 Direttiva 2008/98/CE, degli artt. 182 co. 3 D. Lgs. 152/2006 e 12 L.R. Piemonte n. 1/2018

A proposito della provenienza dei rifiuti, la proponente si limita ad affermare quanto segue: *“L'impianto sarà alimentato con rifiuti speciali non pericolosi approvvigionati sul mercato: trattandosi infatti di rifiuti speciali, secondo la normativa vigente, non ci sono vincoli al bacino di approvvigionamento, anche se la priorità verrà data ai rifiuti del Piemonte”* (pag. 23, sintesi non tecnica).

L'affermazione non solo desta vivo stupore, per quanto è superficiale e generica, attesa la quantità di rifiuti e fanghi che saranno necessari per alimentare l'impianto (la bellezza di 278.000 + 84.000 tons/anno), ma è anche erronea dal punto di vista giuridico.

Esattamente al contrario di quanto affermato da A2A Ambiente, il principio di prossimità vale infatti anche per la gestione dei rifiuti speciali.

Il quadro normativo di riferimento è il seguente.

L'art. 16 della Direttiva 2008/98/CE individua i principi di autosufficienza e prossimità disponendo, tra l'altro, che: *“Gli Stati membri adottano, di concerto con altri Stati membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui detta*

raccolta comprenda tali rifiuti provenienti da altri produttori, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili. La rete permette lo smaltimento dei rifiuti o il recupero di quelli menzionati al paragrafo 1 in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all'utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica".

Ai sensi dell'art. 178 del d.lgs. n. 152/2006 *"la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali".*

L'art. 179 del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce i criteri da seguire nella gestione dei rifiuti, che consiste nelle seguenti attività: *"a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento".*

Il comma 2 dell' art. 179 precisa che tali criteri hanno lo scopo di stabilire, in generale, un *"ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale"*, prescrivendo che *"nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica"*.

L'art. 182-bis, relativo ai principi di autosufficienza e prossimità, prevede che: *"Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione e raccolta, al fine di ridurre i*

movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti?

Rileva inoltre l'art. 199 del d. lgs. n. 152/2006, in base al quale: *“Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto”*.

Di particolare interesse il comma 3 lett. g) del citato articolo, che tra i vari criteri individua esplicitamente: *“il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti?”*.

Rileva infine l'art. 12 della L.R. Piemonte n. 1/2018 che, al comma 2 lettera d), indica tra i principi della gestione dei rifiuti speciali la *“garanzia della sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti, favorendo la realizzazione di un sistema impiantistico che consenta di ottemperare al principio di prossimità”*.

La Corte Costituzionale ha affermato che i principi di autosufficienza e prossimità, in diretta attuazione dei quali sono definiti ambiti territoriali ottimali per le tutte le attività connesse alla gestione dei rifiuti, sono cogenti esclusivamente per quanto concerne lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti urbani, e non per le medesime attività riguardanti i rifiuti speciali, perché per questa tipologia di rifiuti occorre avere riguardo alle relative caratteristiche ed alla conseguente esigenza di specializzazione

nelle operazioni di trattamento dello stesso (sentenza 4 dicembre 2002, n. 505; cfr. altresì le sentenze 19 ottobre 2001, n. 355 e 14 luglio 2000, n. 281).

Nella sentenza 23 gennaio 2009, n. 10, la Corte Costituzionale, seppur ribadendo l'esclusione della possibilità di imporre un divieto di trattamento dei rifiuti speciali provenienti da altri ambiti territoriali, ha confermato tuttavia che *“nella disciplina statale l'utilizzazione dell'impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali viene a costituire la prima opzione da adottare, ma ne permette anche altre”*.

Alla luce del predetto quadro normativo, così come dalla Consulta interpretato conformemente a Costituzione, il Consiglio di Stato ha recentemente precisato, con la sentenza n. 5025 del 1 luglio 2021, che **“il cd. criterio di prossimità vale anche per la gestione dei rifiuti speciali e non solo per quelli urbani** (cfr. l'art. 182-bis e l'art. 199, comma 3, lett. g). La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha ben chiarito che - seppur un divieto di smaltimento dei rifiuti di produzione extraregionale sia applicabile ai rifiuti urbani non pericolosi, mentre il principio dell'autosufficienza locale ed il connesso divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale non possa valere né per quelli speciali pericolosi (sentenze n. 12 del 2007, n. 62 del 2005, n. 505 del 2002, n. 281 del 2000), né per quelli speciali non pericolosi (sentenza n. 335 del 2001) - l'utilizzazione dell'impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali viene a costituire la prima opzione da adottare (sentenza 23 gennaio 2009, n. 10). Anche la giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Cons. St. 11 giugno 2013, n.3215; 19 febbraio 2013, n. 993) ha precisato che **per i rifiuti speciali ha rilievo primario il criterio della specializzazione dell'impianto, in relazione al quale deve essere coordinato il principio di prossimità, con cui si persegue lo scopo di ridurre il più possibile la movimentazione di rifiuti** (cfr. Cons. Stato, 23 marzo 2015, n. 1556). Alla luce delle considerazioni che precedono, pur dovendosi escludere una soluzione che preveda il divieto assoluto di trattamento di rifiuti speciali provenienti da altre regioni, **il criterio della prossimità deve comunque ritenersi un criterio di cui tenere conto anche per i rifiuti speciali, unitamente agli ulteriori criteri rilevanti, ai fini della valutazione in questione”**.

Il predetto orientamento è stato peraltro recentemente confermato anche dal TAR Sicilia che, nell'ordinanza n. 667 del 25 ottobre 2021, a proposito di un impianto per il recupero di rifiuti speciali, ha fatto riferimento ad un aspetto (quello dell'incremento del traffico) particolarmente rilevante anche nel caso di specie come precisato in altra parte delle presenti osservazioni, nei seguenti termini: “*Nel delineato contesto, proprio in quanto tale aspetto impatta direttamente sulla valutazione complessiva dell'intervento, non appare sufficiente a superare la criticità rilevata nel PIC l'affermazione secondo la quale la titolarità del flusso dei rifiuti “sarà la quota di mercato che l'impianto saprà conquistare una volta nelle condizioni di operare”. **Deve ritenersi, infatti, che la violazione dei criteri di prossimità e autosufficienza – quand'anche in tesi derogabili - riverberino negativamente sugli impatti ambientali del progetto, ove si consideri che se si dovessero, per ipotesi, trattare i rifiuti di altri ambiti territoriali (o peggio di altre regioni), si sarebbe dovuto approfondire, nel corso della procedura espletata, la tematica dell'incremento di traffico conseguente alle centinaia di mezzi che ogni giorno dovrebbero attraversare la Sicilia intera”.***

Per quanto riguarda il quadro regionale, come documentato dalla D.C.R. n. 2553-2215 del 16.1.2018 (“*Approvazione primo Rapporto di monitoraggio ambientale relativo ai rifiuti speciali*”) “*il flusso di rifiuti in ingresso e uscita dalla Regione Piemonte verso altre regioni italiane nell'anno 2018 è piuttosto cospicuo, calcolato in circa 5,7 milioni di tonnellate all'anno, di cui 2,6 milioni in uscita e 3,1 milioni in ingresso...e oltre.... In conclusione il bilancio complessivo tra rifiuti in entrata ed in uscita in Piemonte, tenendo presente anche le importazioni ed esportazioni verso paesi esteri (UE ed extra Ue), vede prevalere i flussi di rifiuti speciali in entrata 3,315 milioni di t rispetto a quelli in uscita 2,886 milioni di t (Figura 3.2.10)”.*

Appare pertanto destituita di ogni fondamento l'affermazione della proponente (sintesi non tecnica, pag. 8) secondo cui l'impianto risponderebbe pienamente agli obiettivi di cui alle disposizioni di settore “*in quanto consente di recuperare energeticamente rifiuti speciali non pericolosi, minimizzando il ricorso alla discarica e all'invio a recupero energetico fuori regione, sia per i residui derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani quali*

i rifiuti in uscita dai TMB e gli scarti provenienti dagli impianti di trattamento di raccolta differenziata, sia per i fanghi di depurazione”.

Al contrario, l'impianto proposto da A2A Ambiente si pone in manifesta violazione delle previsioni normative sopra richiamate, così come interpretate dal Consiglio di Stato e dalla Corte Costituzionale, risultando del tutto scollegato da ogni e qualsiasi esigenza impiantistica avuto riguardo alla produzione di rifiuti speciali della regione Piemonte, e per ciò solo non può dunque essere autorizzato. Come già precisato in narrativa, e come meglio specificato nella relazione a firma del Dr. Stevanin, alla quale si rinvia, la filiera di gestione dei rifiuti speciali operante nel bacino di utenza che ci riguarda consente di fare comodamente fronte alla domanda di trattamento, ciò che significa che per soddisfare l'enorme fabbisogno annuo di rifiuti dell'opera oggi proposta da A2A ambiente sarà necessario (come del resto la stessa proponente ammette) ricorrere a bacini extraregionali, con ogni conseguenza in termini di mancato rispetto del ridetto principio di prossimità.

Sotto altro profilo, deve inoltre essere considerato che quello di cui si tratta non è uno degli impianti che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia consolidata, può aspirare a collocarsi nel penultimo gradino della scala gerarchica del ciclo di gestione dei rifiuti, appena al di sopra dello smaltimento in discarica.

Dal momento che lo scopo primario dell'opera è unicamente quello di incenerire rifiuti, senza avere alcuna finalità caratterizzata dalla sostituzione dell'uso di una fonte primaria che avrebbe dovuto essere altrimenti utilizzata, non si può ravvisare in essa in realtà alcuna vera forma di recupero di rifiuti, ma esclusivamente una attività *sic et simpliciter* di smaltimento.

E dunque l'impianto, anche ai sensi del D. Lgs. 133/2005, così come implementato negli artt. 237 bis e ss. del D. Lgs. 152/2006, deve essere qualificato a tutti gli effetti come di incenerimento.

Sotto altro profilo, deve essere censurata anche l'assoluta mancanza di una valutazione merceologica dei rifiuti in ingresso dell'impianto (anche sul punto si rinvia alla relazione a firma del Dr. Stevanin).

TERZA PARTE – QUADRI DI RIFERIMENTO PROGETTUALE E AMBIENTALE***7. Mancata valutazione degli effetti cumulativi - violazione e falsa applicazione dell'allegato VII alla parte seconda (punto 5) del D.Lgs. 152/2006***

L'Allegato VII alla Parte Seconda (punto 5) del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs 104/2017, prevede che tra i contenuti dello studio di impatto ambientale deve essere presente *“Una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro: e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto...”*.

Del resto, già nel 2011 la Quarta Sezione della Corte di Giustizia (sentenza 24 novembre 2011, resa nel procedimento C404/09) ha precisato l'obbligatorietà della considerazione degli effetti cumulativi nella valutazione di impatto ambientale di un progetto.

La proponente, pur menzionando gli impianti già esistenti a poche decine di metri dall'area di impianto, non ne ha minimamente valutato gli effetti cumulativi.

Non è certo possibile ridurre a siffatta telegrafica affermazione la valutazione del cumulo tra impianti richiesta dall'allegato VII.

Ma c'è di più.

La legge regionale del Piemonte in materia di VIA (40/1998), all'art. 4 co. 5, prevede infatti che *“Qualora un progetto di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3 comporti opere o interventi di diverso tipo, preliminari o contestuali, finalizzati o funzionali alla realizzazione, o ancora più opere funzionalmente connesse tra loro o con opere già esistenti, ancorché rientranti in diverse tipologie, o ancora preveda un'opera divisa in parti da realizzare in fasi distinte nel tempo, è sottoposto alla procedura di V.I.A., secondo i criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, il progetto complessivo relativo all'insieme delle opere e degli interventi necessari. In tal caso il proponente presenta, nell'ambito delle fasi procedurali di V.I.A., elaborati progettuali che*

si riferiscono al complesso dei lavori e delle opere e che evidenzino nel dettaglio le fasi di realizzazione e le relazioni tra le opere e gli interventi”.

Ebbene, la stessa proponente nello SIA afferma che l'impianto progettato lavorerà in sinergia con quello per il trattamento e il recupero della FORSU di cui è già proprietaria a poca distanza.

Come dato vedere, ci troviamo esattamente nel caso previsto dall'art. 4 co. 5 l.r. Piemonte 40/1998, in cui il progetto complessivo dell'insieme delle opere e degli interventi necessari alla realizzazione di impianti funzionalmente connessi tra loro, ancorché rientranti in diverse tipologie, deve essere valutato in sede di VIA.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 4 co. 5 della l.r. Piemonte (disposizione peraltro in linea con la consolidata giurisprudenza comunitaria e interna, che censura lo spezzettamento di progetti funzionalmente collegati fra loro allo scopo di evitare surrettiziamente di affrontare un procedimento di VIA unitario), per ciò solo gli impatti degli impianti unitariamente intesi avrebbero dovuto essere valutati.

Così non è stato, con conseguente violazione delle disposizioni di legge sopra richiamate.

Per una descrizione dettagliata di quelle che sono le conseguenze, dal punto di vista tecnico, dell'omessa rappresentazione degli effetti cumulativi dell'opera, si rinvia alla relazione del Dr. Stevanin.

8. Illegittimo frazionamento del procedimento di VIA e AIA – violazione a falsa applicazione dell'art. 22 (in relazione all'allegato VII) e dell'art. 29 ter (in relazione all'art. 5 co. 1 lettera i-quater) D. Lgs. 152/2006 - violazione e falsa applicazione della Direttiva 2014/52/UE

A2A Ambiente ha proposto (e già in parte realizzato), nell'arco di un breve periodo di tempo, numerosi progetti per la realizzazione di impianti di vario tipo, di cui quello che ci impegna è soltanto l'ultimo, tutti collocati uno di fianco all'altro (si pensi all'impianto per la produzione di CSS e all'impianto FORSU).

Non solo per non aver valutato l'impatto cumulativo del progetto oggi proposto con quelli già esistenti o in corso di costruzione, di cui si è detto nel punto che precede, ma anche per non aver svolto una valutazione di impatto ambientale unitaria su tutti i detti impianti, l'iniziativa di A2A è dunque illegittima.

Con riferimento al principio di unitarietà della VIA, il Consiglio di Stato si è più volte pronunciato in favore di una valutazione di impatto ambientale unitaria, affermando che *“La procedura relativa alla valutazione di impatto ambientale non può essere elusa a mezzo di un riferimento a realizzazioni o interventi parziali, caratteristici nelle opere da realizzarsi per "tronchi" o "lotti"; necessitando la valutazione ambientale di una visione unitaria dell'opera, ostante alla possibilità che, con meccanismo di stampo elusivo, l'opera venga artificiosamente suddivisa in frazioni eseguite in assenza della valutazione, perché, isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo”* (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18 aprile 2019 n. 2523; Sez. IV, 9 gennaio 2014 n. 36. In termini Cons. St., sez. V, 16 giugno 2009, n. 3849; Cons. St., sez. IV, 02.20.2006, n. 5760; Cons. St., sez. VI, 30 agosto 2002, n. 4368. Con riferimento al medesimo principio, esteso anche alla VAS, cfr. TAR Piemonte n. 210 del 23 marzo 2020).

Il D.Lgs 152/2006 con l'art 5, comma 1 lettera c), restituisce invero un concetto di impatto ambientale che, per sua natura, appare insuscettibile di analisi frazionata.

A fortiori, quindi, tale ragionamento è valido nel caso di specie, in cui il progetto di A2A Ambiente - evidentemente teso a realizzare nell'area del Gerbido un vero e proprio *“distretto dei rifiuti”* multi impianto -, anche se frazionato, è unico nella sua essenza, e tutti gli interventi via via proposti costituiscono parte integrante del progetto complessivo.

Facendo seguito alla direttiva n. 85/337/CEE del Consiglio del 27/6/1985 come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE, 2009/31/CE, l'Unione Europea ha emanato la direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 di codifica in materia di VIA; la direttiva

2011/92/UE è stata a sua volta modificata dalla direttiva 2014/52/UE, entrata in vigore il 15 maggio 2014.

La direttiva contiene l'esplicita previsione (considerando n. 22) che *“le valutazioni di impatto ambientale dovrebbero tener conto dell'impatto del progetto in questione nel suo complesso”*.

Chiara segno quest'ultimo che denota la volontà dello stesso Legislatore comunitario (che ha recepito la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, peraltro conforme a quella del Giudice amministrativo italiano) di censurare lo scorporo fasi di opere aventi carattere unitario al fine di eludere la normativa in tema di valutazione di impatto ambientale (fenomeno meglio conosciuto come *“salami slicing”*).

A ben vedere, nel caso in esame ci troviamo oggi di fronte proprio allo *“spezzettamento”* che la normativa comunitaria e nazionale sopra richiamata intende evitare.

Anche per quanto concerne l'AIA, in ossequio alla definizione di *“installazione”* di cui all'art. 5 co. 1 lettera *i-quater* (a mente della quale deve essere ricompresa della domanda unica di AIA qualsiasi attività accessoria che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nell'attività principale e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento; sul punto si veda anche la circolare del Ministero dell'ambiente 27.10.2014), la domanda avrebbe dovuto essere proposta non per il solo progetto di cui si tratta, ma anche per quello FORSU che è chiaramente connesso, così come dimostrato anche nella relazione del Dr. Stevanin alla quale si rinvia.

9. Emissioni in atmosfera: violazione e falsa applicazione degli artt. 5 co. 1 lettera c), 29 sexies co. 4, 271 co. 5 D. Lgs 152/2006 e 1 lettera d) D. Lgs. 155/2010

L'art. 271 co. 5 D. Lgs 152/2006 prevede che per gli impianti nuovi *“l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le*

condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito di un'istruttoria che si basa sulle migliori tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative di cui al comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4. **Si devono altresì valutare il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualità dell'aria nella zona interessata.** I valori limite di emissione e le prescrizioni fissati sulla base di tale istruttoria devono essere non meno restrittivi di quelli previsti dagli Allegati I, II, III e V alla parte quinta del presente decreto e di quelli applicati per effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo”.

Alle migliori tecnologie disponibili indicate nell'art. 271 co. 5 D. Lgs. 152/2006 si aggiungono le previsioni in materia di BAT riguardanti l'AIA (artt. 29 bis e ss. D. Lgs 152/2006), da leggersi in combinazione con la normativa in materia di qualità dell'aria (siccome previsto dallo stesso art. 271 co. 5).

La normativa nazionale di riferimento in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente (D. Lgs n. 155 del 13 agosto 2010, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE) stabilisce che le regioni e le province autonome, delineata la situazione sulla base dei dati forniti dalla rete di monitoraggio, si devono attivare per mantenere la qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi (art. 1 co. lettera d).

A tal fine si prevede l'approvazione di specifici strumenti pianificatori in cui devono essere descritte le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione (art. 9).

Tali piani sono elaborati sulla base di una adeguata conoscenza di diversi elementi tra cui, oltre allo stato della qualità dell'aria, le sorgenti di emissione, gli scenari energetici ed i livelli delle attività produttive, le caratteristiche del territorio (orografia, condizioni meteo-climatiche, uso del suolo, ecc.) ed il quadro delle norme vigenti a livello europeo, nazionale, regionale e provinciale.

La loc. Gerbido è caratterizzata per essere collocata in contesto particolarissimo dal punto di vista emissivo e meteorologico, data anche la contestuale presenza di numerose abitazioni e insediamenti commerciali e ricettivi.

Il Comune di Cavaglià si trovava, secondo la pianificazione della Regione Piemonte antecedente al D. Lgs 155/2010, in zona 3 (con riferimento alla quale le province sono tenute ad elaborare piani finalizzati alla conservazione di livelli di inquinamento al di sotto dei limiti e a predisporre anche i piani per il miglioramento progressivo della qualità dell'aria).

A seguito della nuova zonizzazione del territorio regionale di cui alla delibera G.R. 41-855 del 29 dicembre 2014, finalizzata al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria (di cui al D. Lgs. 155/2010), l'area di impianto sita nel Comune di Cavaglià si colloca all'interno della “*zona di collina*” (al confine con la “*zona di pianura*” del Comune di Santhià, distante poche decine di metri), caratterizzata per il superamento delle soglie per numerosi inquinanti, tra cui i PM10.

Così chiariti i contenuti della classificazione con riferimento alla qualità dell'aria ed al particolarissimo contesto meteo-climatico che caratterizza l'area di impianto, possiamo quindi verificare se la documentazione depositata dalla proponente sia stata rispettosa della normativa in materia di qualità dell'aria ambiente e, conseguentemente, degli artt. 271 co. 5 e 29 bis e ss D. Lgs. 152/2006.

Se si sia cioè tenuto conto:

- delle migliori tecnologie disponibili;
- del complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti;
- delle emissioni provenienti da altre fonti;
- dello stato della qualità dell'aria nella zona interessata.

Così non è.

Come ben specificato nella relazione a firma del Dr. Stevanin e del Prof. Bianchi, alla quale si rinvia per ogni dettaglio dal punto di vista tecnico, nella documentazione depositata dalla proponente sono presenti addirittura 3 errori di metodo che hanno viziato insanabilmente ogni valutazione sulla componente emissioni in atmosfera.

Il primo errore riguarda la caratterizzazione meteorologica, effettuata utilizzando dati di input manifestamente erronei poiché raccolti da stazioni collocate in

contesti nettamente diversi rispetto a quello oggetto di intervento, ciò che altera in modo insanabile lo studio delle ricadute e le mappe di dispersione derivante dall'elaborazione in CALMET dei dati delle centraline fuori contesto utilizzate.

Il secondo errore riguarda la caratterizzazione locale dello stato della qualità dell'aria ante-operam, rispetto alla quale lo studio di impatto ambientale fa riferimento a 7 stazioni della rete regionale fissa di rilevamento gestita da ARPA Piemonte non solo collocate ad una distanza tale da non essere minimamente rappresentative, rispetto alla scala di indagine, ma molte delle quali addirittura appartenenti alle tipologie "urbana" e "da traffico" assolutamente non in grado di fornire dati utilizzabili per il sito di cui si tratta.

E' evidente che l'assenza di un quadro certo della situazione di inquinamento dell'aria *hic et nunc* e l'utilizzo di dati provenienti da stazioni (che mostrano comunque uno stato della qualità dell'aria già compromesso, con sforamenti dei limiti normativi in varie stazioni per gli inquinanti PM10 e O3) totalmente avulse dal contesto di riferimento, sia per localizzazione che per tipologia, falsa integralmente la simulazione modellistica effettuata dalla proponente, totalmente priva di rappresentatività e quindi inattendibile e inutilizzabile.

Il terzo errore riguarda la valutazione degli impatti, che risulta falsata non solo per effetto dei primi due errori (è evidente, infatti, che in assenza di un quadro delle condizioni meteo-climatiche e di una indagine sito-specifica dello stato di qualità dell'aria, ogni valutazione degli impatti dell'opera perde di ogni attendibilità), ma anche in ragione dell'utilizzo di una fallace modalità di verifica del rispetto dei limiti normativi sulla qualità dell'aria.

Come ben spiegato nella relazione a firma del Dr. Stevanin, nella valutazione del rispetto dei limiti di legge fissati dal D. Lgs. 155/2010 per le polveri PM10 e PM 2,5 (e così anche per gli altri inquinanti), la proponente ha infatti sommato da una parte i dati medi annui con i dati giornalieri, ciò che non è ammissibile dal momento che, come noto, dati riferiti a ordini temporali diversi non possono

essere sommati, non essendo confrontabili grandezze aventi tempi di mediazione diversi.

Tale gravissimo errore di metodo inficia ogni calcolo effettuato dalla proponente. E ancora.

Nello studio effettuato dalla proponente la verifica degli impatti cumulativi, prevista dall'art. 271 D.Lgs. 152/2006 sopra richiamato, è del tutto inattendibile non essendo stati considerati una lunga serie di impianti ed opere collocati nelle immediate vicinanze (sul punto, v. più diffusamente *infra*).

Il tutto, con conseguente manifesta violazione degli artt. 271 co. 5 e 29 bis e ss. D. Lgs. 152/2006.

Il TAR per la Lombardia - Sede di Brescia, proprio a proposito del necessario rigoroso rispetto di tutti gli indici indicati nell'art. 271 co. 5 D. Lgs 152/2006 così come sopra ricostruiti, al fine di garantire che nessuno degli impatti in atmosfera di cui un nuovo impianto sia portatore sia trascurato, ha chiarito che non è in alcun modo giustificato alcun *“arretramento sul fronte delle precauzioni a tutela della salute collettiva”* (TAR Lombardia, 21 agosto 2014 n. 914).

Nel caso di specie è proprio ciò che è successo.

Oltre alle norme sopra richiamate, è manifesta sotto questo profilo la violazione anche dell'art. 1 co. 1 lettera d) D. Lgs 155/2010, laddove esprime la finalità del quadro unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente di cui alla direttiva 2008/50/CE di *“mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi”*.

Infine, essendo state tarate sul predetto falsato quadro previsionale, non risultano rispettate neanche le migliori tecnologie indicate nel progetto, con conseguente violazione degli artt. 29 bis e ss. del D. Lgs 152/2006.

Ma c'è di più.

Oltre ed indipendentemente dai predetti errori di metodo, il Dr. Stevanin e il Prof. Bianchi hanno infatti dimostrato anche che i valori limite normativi di concentrazione nell'aria dei principali composti inquinanti presi come riferimento

dalla proponente sono nettamente superiori rispetto alle più recenti Linee guida dell'OMS, pubblicate nel settembre 2021.

In particolare, il valore di riferimento per gli NO₂ utilizzato dalla proponente è di 2,5 volte superiore rispetto a quello di riferimento OMS, il valore di riferimento per i PM₁₀ è pari a circa il doppio rispetto a quello OMS e infine il valore di riferimento per i PM_{2,5} è pari a circa quattro volte il valore di riferimento OMS. Tale circostanza ha precisi risvolti dal punto di vista giuridico, non essendo infatti in alcun modo ammissibile la pretesa, da parte della proponente, di sottostare a limiti di emissione non solo non conformi alle più recenti linee guida OMS ma addirittura superiori ad esse fino a quattro volte.

Con riferimento alle migliori tecnologie disponibili, il giudice amministrativo lombardo nella già citata sentenza – peraltro proprio con riferimento agli ossidi di azoto, ritenuti *“responsabili di infiammazioni e altre patologie delle vie respiratorie e possono danneggiare l'apparato cardiovascolare”* - ha precisato che l'imposizione di limiti più rigorosi rispetto a quelli nazionali dipende *“dalla corrispondenza degli stessi alle migliori tecnologie disponibili in un determinato momento per una determinata categoria di impianti”* e che l'obbligo di adeguamento ad esse dipende dall'art. 271 co.5 D. Lgs 152/2006 *“il quale richiede appunto che l'istruttoria delle autorizzazioni sia focalizzata su questi problemi”*.

Tornando al caso di specie, dato il contesto e la presenza di diverse attività che comportano emissioni in atmosfera (discarica, impianti trattamento rifiuti...ecc.), per la corretta caratterizzazione della qualità dell'aria si rende necessaria, prima ancora di procedere con la procedura di valutazione di impatto ambientale, l'esecuzione di una campagna di monitoraggio annuale nei pressi dei centri più interessati dall'opera (Cavaglia e Santhia), da svolgersi ai sensi del D.lgs 155/2010. Tutte le predette criticità sono idonee, da sole, ad imporre l'immediata declaratoria di improcedibilità del progetto.

10. Impatto acustico

Ogni valutazione effettuata dalla proponente nella documentazione relativa all'impatto acustico è falsata dall'erronea e parziale localizzazione dei recettori sensibili di cui sopra.

La situazione acustica misurata risente peraltro della mancata misurazione del rumore che verrà emesso dallo stabilimento FORSU, che ne produrrà senz'altro anche durante le ore notturne.

Occorre peraltro rilevare che per alcune misurazioni il livello è già vicino al limite ed è molto probabile che venga superato con altri due impianti in funzione.

11. Viabilità

Nella valutazione del traffico indotto dalla realizzazione dell'impianto, la proponente ha semplicemente affermato che l'incremento sarà di 4 mezzi/ora.

In disparte il fatto che, come già precisato, tale dato è manifestamente sottostimato (è sufficiente infatti considerare la quantità di rifiuti in ingresso e dei materiali in uscita per dimostrare che trattasi di dato inattendibile), anche se si trattasse di informazione veritiera, non si riesce davvero a comprendere come l'incidenza sulla viabilità locale possa essere ritenuta trascurabile sulla sola base di un elementare raffronto tra la capacità veicoli/giorno della viabilità considerata, con riferimento ai flussi relativi al nuovo impianto.

Trattasi di valutazione manifestamente arbitraria, considerato che l'impatto dei mezzi in entrata e in uscita dall'impianto non è esclusivamente di tipo numerico-percentuale (e comunque, ripetersi, si tratta sempre di molte decine di mezzi pesanti al giorno in entrata e in uscita dall'impianto), ma chiama in causa tutta una serie di ulteriori fattori che la proponente non ha minimamente valutato (prime tra tutti le caratteristiche dei mezzi pesanti da e verso l'impianto in rapporto alle caratteristiche geometriche della viabilità).

Non solo.

La proponente non ha minimamente tenuto conto del cumulo del traffico indotto dall'impianto in questione con quelli già esistenti, traffico che graverà interamente

sulla strada (della Mandria) ad uso pubblico di interesse locale collocata a fianco del Navilotto d'Ivrea (strada che sfocia peraltro proprio di fronte alla palestra e al resort UNA Golf Hotel Cavaglià di cui si è detto sopra, recettori sensibili totalmente ignorati dalla proponente).

Detta omissione è ancora più grave se si considera che l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero delle plastiche di A2A Ambiente (impianto, giova precisare, sul quale non è stata effettuata la VIA), rilasciata ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/2006 dalla Provincia di Biella con determinazione n. 1566 del 30.12.2016, contiene una prescrizione che riguarda proprio la viabilità che sarà interessata anche dall'impianto CSS.

La prescrizione consiste nell'obbligo, per A2A, di eseguire *“un intervento di miglioramento dell'attuale innesto a raso della Via della Mandria con la strada provinciale n. 143”*, che dovrà tenere conto *“del traffico veicolare in ingresso e in uscita costituito prevalentemente da mezzi di trasporto e da veicoli privati della maestranze previste [...]”*.

Anche alla luce della predetta prescrizione risulta ancor più evidente la delicatezza della viabilità che sarà interessata dall'impianto, e la conseguente necessità di una valutazione complessiva della sostenibilità degli impatti generati dal traffico indotto da tutti gli impianti che insistono sulla medesima rete viaria, che non è stata fatta nello SIA.

Per uno studio dettagliato delle carenze presenti nello studio sul traffico indotto effettuato dalla proponente si rinvia alla relazione del Dr. Stevanin.

12. Incidenti rilevanti

Il proponente esclude che lo stabilimento sia soggetto alla regolamentazione in materia di incidenti rilevanti.

In realtà, nell'area sono presenti a pochissima distanza: l'impianto per la produzione di biogas, di biocubi e combustibile solido secondario; lo stabilimento per la selezione plastica oltre ad un'industria chimica e alle discariche.

Trattasi di impianti a rischio incendio/esplosione; l'area deve pertanto essere considerata soggetta a rischio di incidente rilevante nel suo complesso già allo stato attuale.

Oltre ai rischi già presenti, la miscelazione di rifiuti molto diversi tra loro e di natura per lo più sconosciuta in quanto soggetti a trattamenti preventivi che non consentono di stabilirne l'esatta origine, non può escludere la formazione di reazioni imprevedibili e potenzialmente pericolose.

Si consideri, a titolo di esempio, il conferimento di: rifiuti derivanti dal trattamento meccanico. rifiuti bioessiccati/ biostabilizzati provenienti dagli impianti TMB con caratteristiche riconducibili ad un CSS oppure rifiuti speciali derivanti dai processi di produzione CSS.

13. Smaltimento residui

La destinazione delle ceneri non è identificata, al pari della sede dell'impianto di recupero e della discarica disponibile a ricevere il rifiuto.

Non è precisata la quantità di ceneri classificabili come rifiuti pericolosi e quella di non pericolosi.

E' comunque preoccupante che vi sia la possibilità che i residui siano inseriti nel ciclo di lavorazione del cemento senza avere la sicurezza che gli elementi presenti nel materiale siano innocui e non avvengano rilasci inquinanti nelle costruzioni.

A fronte di una quantità in entrata di 278.000 T è prevedibile la produzione di 80.000 T di ceneri, si tratta perciò di volumi piuttosto consistenti.

La produzione e la gestione dei residui rappresenta un notevole limite per l'utilizzo di questa tipologia di smaltimento rifiuti e la scarsa aderenza alla filosofia dell'economia circolare, in particolare per le ceneri che avranno le caratteristiche di 'rifiuti pericolosi'.

14. Agricoltura

Nel progetto si afferma che l'area geografica considerata ai fini della valutazione dell'impatto sulla salute pubblica è compresa in un intorno di circa 10 km rispetto al sito di progetto; ciò significa che la stessa proponente ritiene che all'interno di detta area vi saranno le maggiori ricadute al suolo delle emissioni gassose dell'impianto.

Tali ricadute possono escludere i prodotti agricoli dalla possibilità di essere classificati come biologici; ciò riguarderà i Comuni di Cavaglià, Cerrione, Dorzano, Massazza, Roppolo, Salussola, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Azeglio, Borgomasino, Cossano Canavese, Maglione, Piverone, Settimo Rottaro, Alice Castello, Bianzè, Borgo d'Ale, Carisio e Crova, i quali rischiano di non poter più ottenere le certificazioni del biologico dal momento che molti disciplinari escludono (giustamente) i territori potenzialmente inquinati dalla possibilità di produrre derrate alimentari di alta qualità.

In più non è affatto escluso che le ricadute avvengano anche in un raggio più ampio o in modo non uniforme con ripercussioni ancora peggiori.

15. Ulteriori carenze progettuali

Per motivi di economia redazionale, si riportano di seguito solo schematicamente ulteriori carenze progettuali che sono state rilevate, rispetto alle quali ogni commento è superfluo essendo autoevidenti:

- la cessione di calore all'esterno viene solo prospettata ma non ne viene dichiarata la destinazione (oltre all'essiccamento fanghi e all'impianto FORSU limitrofo);
- *“le condizioni del vapore saranno meglio definite in sede di progettazione esecutiva con il Costruttore dell'impianto”* (relazione tecnica, pag. 26);
- *“il numero di ore di funzionamento all'interno delle aree di sovraccarico termico e meccanico sono strettamente connesse alle caratteristiche tecniche specifiche della griglia e quindi diverse a seconda del Costruttore che riporterà tali informazioni nella documentazione a corredo dell'impianto”* (manuali di esercizio e manutenzione);

- *“il Proponente esercirà l'impianto in accordo alle prescrizioni del Costruttore e dell'autorizzazione”* (relazione tecnica, pag. 38);
- *il presente documento è soggetto a revisione ed integrazione in fase di progettazione esecutiva ed a seguito del commissioning ed avviamento dell'impianto in quanto la definizione degli aspetti di dettaglio richiede necessariamente il coinvolgimento del Costruttore* (Piano preliminare di gestione delle OTNOC);
- la destinazione dei materiali di scavo non riutilizzati nella costruzione non è precisata nonostante, come da progetto, gli stessi saranno considerati rifiuti (piano preliminare di utilizzo in sito terre e rocce da scavo).

Per ogni ulteriore dettaglio sulle carenze progettuali si rinvia alla relazione a firma del Dr. Stevanin.

16. Conclusioni

Per tutto quanto esposto in narrativa, e per tutto ciò che ci si riserva di ulteriormente dedurre, appare evidente che lo studio di impatto ambientale non definisce la reale portata degli impatti e non soddisfa i requisiti minimi di contenuto richiesti dall'art. 22 del D. Lgs. 152/2006 e dall'allegato VII al D. Lgs. medesimo.

Per ciò solo l'istanza di rilascio di provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis D. Lgs. 152/2006 presentata da A2A Ambiente dovrà essere dichiarata improcedibile.

Tutto ciò osservato, si chiede che le osservazioni che precedono unitamente alle osservazioni già inviate dall'Associazione Culturale Valledora e alla relazione del Dr. Stevanin siano non soltanto oggetto di discussione all'interno dell'inchiesta pubblica, ma anche adeguatamente riscontrate punto su punto in forma scritta.

Cordiali saluti

Avv. Michele Greco